



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cassonetto vestiti usati: che si rischia a prendere gli indumenti?

Autore: Redazione | 11/04/2018



Cassonetti gialli con abiti e scarpe usati: cosa rischia chi forza l'apertura per prendere i capi di abbigliamento e tenerli per sé? Si può parlare di furto se i vestiti sono stati abbandonati?

In base al codice civile, se un persona si disfa di un bene e lo abbandona, chi lo trova e lo prende per sé ne diventa proprietario. Così, ad esempio, se un giorno decidi di buttare un vecchio divano e lo lasci vicino al cassonetto dei rifiuti o in una discarica, non potrai recriminare nulla contro chi, un secondo dopo, se ne

appropria. Naturalmente non si deve trattare di una cosa persa per distrazione: in questo caso, infatti, manca la volontà di disfarsi dell'oggetto e chi lo ritrova lo deve invece portare in Comune dove rimane per un anno (presso l'ufficio «oggetti smarriti»); se nessuno ne rivendica la proprietà, il ritrovatore ne diventa titolare. Tornando ora alle cose abbandonate, la regola appena menzionata non si applica alla spazzatura e ai **vestiti usati** che, una volta lasciati nei relativi cassonetti, appartengono al Comune. È quest'ultimo infatti delegato alla gestione, raccolta, eventuale riciclo e smaltimento. Ma se è scontato che [prendere le cose buttate nel cassonetto dei rifiuti è reato](#) è bene chiedersi se si può dire altrettanto anche per gli abiti e le scarpe usate. In altre parole, **che si rischia a prendere gli indumenti lasciati nel cassonetto dei vestiti usati?** A chiarirlo è una recente sentenza della Cassazione [1].

A chi appartengono i vestiti nei cassonetti gialli?

Dobbiamo per prima cosa uscire da un equivoco nel quale cadono più persone: quando mettiamo un vestito o delle scarpe in un cassonetto che si trova per strada non stiamo facendo una donazione ai poveri. Ci stiamo semplicemente liberando di un rifiuto. I vestiti usati quindi vengono equiparati alla spazzatura. Questo non ne fa uno scarto o una merce "di nessuno". Ma anzi: la proprietà passa di mano in capo all'ente delegato alla raccolta. A stabilirlo è la legge. I soggetti impegnati nella raccolta sono talora enti sociali e di solidarietà, altre volte il Comune che lo dà in gestione a società miste, altre volte e ancora più sovente a vere e proprie aziende private.

Far cadere i vecchi vestiti in uno dei cassonetti gialli è quindi cosa ben diversa dal portarli in parrocchia o al centro di accoglienza dei senza tetto. Solo in quest'ultimo caso possiamo parlare di una donazione, perché gli abiti vengono poi consegnati a chi ne ha bisogno. L'equivoco nasce dal fatto che, ad occuparsi della raccolta, sono gli enti caritatevoli come la **Caritas** o le cooperative sociali. Il fatto però che abbiamo definito gli abiti usati come "rifiuti" non comporta che questi non appartengano più a nessuno o che vengano smaltiti, inceneriti, buttati in discariche o in impianti di compostaggio. Il 30% del materiale vestiario viene utilizzato per riciclo, per ottenere fibra. La parte restante viene immessa nel circuito dell'usato: imprese specializzate rivendono gli abiti in Asia, Africa e America Latina dove i

nostri vestiti, anche se di seconda mano, sono molto ambiti.

Ecco perché non è possibile applicare agli abiti usati – così come alla spazzatura – la disciplina civilistica delle cose abbandonate. Nel momento in cui il privato si disfa di una camicia, di una maglia, di gonne, cappotti o vecchie giacche la proprietà si trasferisce da un soggetto a un altro (l'ente delegato alla raccolta).

Cosa si rischia a rubare nei cassonetti dei vestiti usati?

Detto ciò abbiamo dato una implicita risposta al quesito di partenza: cosa si rischia a prelevare i vestiti usati dai cassonetti gialli? Si rischia una incriminazione per **furto**. Anzi, per **furto aggravato**. In questo caso, infatti, si tratta di cose esposte «alla fede pubblica» ossia poste in un luogo aperto a tutti, senza particolari sistemi di controllo e custodia. Il far affidamento sulla correttezza della gente fa sì anche che il furto sia più grave e subisca una pena maggiore.

La Cassazione sottolinea proprio questo aspetto e dice: «l'appropriazione degli abiti trafugati dal cassonetto», è «furto aggravato» poiché riguarda «cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblica utilità».

Note

[1] Cass. sent. n. 14960/18 del 4.04.2018.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 marzo - 4 aprile 2018, n. 14960 *Presidente Prestipino - Relatore Recchione*

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Venezia decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero ribaltava la sentenza di primo grado, che aveva assolto la Ch. dal reato di furto aggravato (abiti sottratti da un cassonetto per la raccolta di vestiti usati), condannava la stessa per il fatto contestato, qualificandolo come rapina impropria; confermava inoltre la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale che veniva ritenuto avvinto a quello di rapina impropria dal vincolo della continuazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che

deduceva: 2.1. vizio di legge: la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti per decorso del termine di prescrizione i reati come originariamente qualificati (furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale), che sarebbe interamente decorso alla data della sentenza impugnata; 2.2. vizio di legge: la qualificazione del fatto nella più grave fattispecie prevista dall'art. 628 cod. pen. avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 bis cod. proc. pen. dato che il reato nella nuova qualificazione richiedeva la celebrazione dell'udienza preliminare, che non si era svolta; 2.3. vizio di legge e di motivazione: le emergenze processuali raccolte sarebbero incompatibili con la qualificazione giuridica assegnata al fatto in appello, dato non vi sarebbe connessione tra la condotta violenta e l'appropriazione; si deduceva inoltre che avrebbe dovuto essere considerata la possibilità di inquadrare il fatto come tentata rapina impropria ed avrebbe dovuto essere assorbita in tale fattispecie la contestazione relativa al reato di resistenza.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe gli altri motivi. 1.1. Il collegio ribadisce che è configurabile il reato di rapina impropria nel caso in cui sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità (Cass. sez. 5, n. 12597 del 30/11/2016 - dep. 15/03/2017, P.G. in proc. Migliaccio, Rv. 269477). Tale nozione di "immediatezza" è stata estensivamente interpretata fino a ritenere che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'"unitarietà dell'azione" volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Cass. Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013 - dep. 25/10/2013, Mitrovic e altri, Rv. 257310). Nei caso di specie quello che difetta è proprio l'"unitarietà dell'azione" in quanto la condotta di appropriazione degli abiti trafugati dal cassonetto per la raccolta degli indumenti usati risulta non collegata alla successiva azione violenta che scaturisce, secondo quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla sentenza impugnata (pag. 2), non dalla volontà di appropriarsi dei vestiti, ma piuttosto dalla riluttanza dell'imputata a seguire gli agenti per effettuare le procedure di identificazione; peraltro gli agenti erano non per sventare il furto, ma piuttosto per soccorrere la bambina che accompagnava la Ch. e che si trovava all'interno del cassonetto. Tale frazionamento sia materiale che psicologico della condotta non consente di rinvenire tra l'azione violenta e l'impossessamento degli abiti usati il nesso necessario per configurare la rapina impropria. Il fatto pertanto deve essere nuovamente qualificato come furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7) cod. pen.

essendo corretta la originaria qualificazione assegnata alla condotta dal pubblico ministero. 1.2. Tanto premesso deve rilevarsi che all'epoca della pronuncia della sentenza di appello, ovvero alla data del 15 gennaio 2015, risultava decorso il termine massimo di prescrizione per il reati come originariamente contestati (ovvero furto aggravato e resistenza), essendo lo stesso irrimediabilmente spirato il 23 novembre 2013. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per decorso del termine massimo di prescrizione.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto ritenuto in sentenza come rapina impropria ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.